FILE

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Chiesa, 2 – 38092 ALTAVALLE (TN)
C.F / P.IVA n. 02401930223 - tel. 0461-683029 fax 0461-680605
e-mail protocollo@comune.altavalle.tn.it
PEC: comune@pec.comune.altavalle.tn.it
Sito Internet: www.comune.altavalle.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 038 CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025.

Il giorno **18.12.2024** alle ore **20,00** Sala del Consiglio di Grauno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori		Assenti	
		Giust.	Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO	SINDACO		
ECCLI ALICE	CONSIGLIERE COMUNALE	Х	
FASSAN CATERINA	CONSIGLIERE COMUNALE		
FELICETTI ADRIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Х	
GIRARDI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE		
ISMA MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Х	
NARDIN MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE		
NARDIN LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Х	
PAOLAZZI ANNA	CONSIGLIERE COMUNALE		
PEDOT BERNARDINO	CONSIGLIERE COMUNALE		
PIFFER PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE		
POJER EMILIO	CONSIGLIERE COMUNALE		
ROSSI VERA	CONSIGLIERE COMUNALE		
TABARELLI FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Х	
ZANOT CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE		_

Partecipa il Segretario Comunale Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015" ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa;
- con delibera consiliare n. 40 dd. 19.12.2023 si provvedeva all'approvazione delle aliquote, detrazione e deduzioni d'imposta dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno 2024;
- con deliberazione n. 39 dd. 19.12.2023è stato modificato e riapprovato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.;
- con l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;
- l'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo";
- il Protocollo in materia di finanza locale a valere per l'anno 2025, nel quale con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;
- secondo le disposizioni della rinnovellata normativa IM.I.S. ed in seguito agli impegni assunti nel richiamato protocollo d'intesa, il quadro delle aliquote previste per il periodo d'imposta 2024 è come di seguito articolato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione	
principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00.=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad €	
50.000,00.=	0,55%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di	
volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00.=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00.=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad €	
25.000,00.=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00.=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie	0,895%
precedenti	

- il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014;
- con riferimento all'abitazione principale, la disciplina aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale n. 183 di data 15 febbraio 2019, fissa una detrazione d'imposta pari ad arrotondati € 329,74.-, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;
- con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;
- con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari ad € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;
- i valori di riferimento delle aree edificabili sono stati individuati con Decreto del Commissario Straordinario n. 83 di data 06 maggio 2016 e con la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 dd. 15.11.2022 di approvazione modifiche dei parametri e dei valori delle aree edificabili in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della L.P. 14/2014, aree con categoria catastale F2;
- il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, prevede la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune;

Alla luce di quanto sopra esposto sono stati quindi fissati gli obiettivi di gettito relativo all'imposta pari ad Euro 366.362,26.-;

Richiamato il Regolamento IM.I.S., che, con riferimento alle fattispecie impositive, in aggiunta alle situazioni in cui l'assimilazione è obbligatoria, in via facoltativa, ha previsto l'assimilazione ad abitazione principale di:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento IMIS in vigore. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;

Ritenuto di mantenere la riduzione di un ulteriore punto percentuale per le aliquote afferenti le categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2 e dello 0,66% rispetto allo 0,79% per le categorie D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9, così come già previsto nelle citate proprie deliberazioni n. 06/2017, n. 02/2018, n. 03/2019, n. 02/2020, n. 20/2021, n. 6/2022, n. 4/2023 e n. 40/2023;

Preso atto che con riferimento alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, per le quali la normativa non prevede l'azzeramento dell'aliquota, trova applicazione l'aliquota dello 0,35% con una detrazione d'imposta pari ad arrotondati Euro 330,00.-, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Ritenuto inoltre opportuno fissare l'aliquota ordinaria allo 0,895%, in continuità con quanto previsto nell'anno precedente;

Ritenuto altresì di fissare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2025 in un'unica rata, avente scadenza il 16 dicembre 2025;

Tutto ciò premesso e considerato, si propongono di seguito le aliquote IM.I.S. a valere sul 2025 relative alle diverse fattispecie, con la corrispondente previsione di gettito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 330,00		0,00
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%			0,00
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%			0,00
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%			293.787,45
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,45%			11.715,68
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00.= (attualmente gli immobili di tale categoria siti nel Comune di Altavalle sono tutti sotto questa soglia)	0,55%			11.360,24
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00.= (attualmente gli immobili di tale categoria siti nel Comune di Altavalle sono tutti sotto questa soglia)	0,55%			18.749,23
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%			0,00
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,66%			0,00
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00.=	0,66%			0,00
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,66%			0,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00.= (attualmente gli immobili di tale categoria siti nel Comune di Altavalle sono tutti sotto questa soglia)	0,00%			0,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00.=	0,10%		€ 1.500,00.= dalla rendita catastale non rivalutata	0,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%			30.749,66

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 08 maggio 2018;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, al fine di procedere alla approvazione del bilancio di previsione 2025;

Acquisito il parere favorevole Responsabile dell'Ufficio Tributi - Entrate - Personale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n.10, contrari 0, astenuti 0, su n.10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori signori Girardi Andrea e Piffer Paolo;

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2025:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	DEDUZIONE	GETTITO
		D'IMPOSTA	IMPONIBILE	PREVISTO
Abitazione principale per le sole	0,35%	€ 330,00		0,00
categorie catastali A1, A8 ed A9, e				
relative pertinenze				
Abitazione principale per le	0,00%			0,00
categorie catastali diverse da A1, A8				
ed A9, e relative pertinenze				
Fattispecie assimilate per legge (art.				0,00
5 comma 2 lettera b) della L.P. n.				
14/2014) ad abitazione principale e	0,00%			
relative pertinenze, per le categorie				
catastali diverse da A1, A8 ed A9				
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%			293.787,45
Fabbricati iscritti nelle categorie	0,45%			11.715,68
catastali A10, C1, C3 e D2				
Fabbricati iscritti nella categoria				11.360,24
catastale D1 con rendita inferiore o	0.550/			
uguale ad € 75.000,00.=	0,55%			
(attualmente gli immobili di tale				
categoria siti nel Comune di				
Altavalle sono tutti sotto questa				
soglia)				19 740 22
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita				18.749,23
inferiore o uguale ad \in 50.000,00.=	0,55%			
(attualmente gli immobili di tale	0,33%			
categoria siti nel Comune di				
Altavalle sono tutti sotto questa				
soglia)				
sogna)				

Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		0,00
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,66%		0,00
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00.=	0,66%		0,00
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,66%		0,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00.= (attualmente gli immobili di tale categoria siti nel Comune di Altavalle sono tutti sotto questa soglia)	0,00%		0,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00.=	0,10%	€ 1.500,00.= dalla rendita catastale non rivalutata	0,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		30.749,66

- 2. di stabilire il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in un'unica rata, avente scadenza il 16 dicembre 2025;
- 3. di dare atto che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda alla L.P. 14/2014 e ss.mm.ii. ed al Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 19.12.2023;
- 4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione (ad unanimità di voti), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ed in ogni caso soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, per le motivazioni indicate in premessa;
- 6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. n. 3/L del 2005 e s.m.
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (*)

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Paolazzi Matteo IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Altavalle, lì 03.01.2025 Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 20.12.2024 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 03/05/2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

PARERI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 38 del 18/12/2024

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE APPROVATO CON LA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N.2.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n.2.

Altavalle, 12/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

F.to Eccher Stefania

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L - modificato con D.P.Reg. 03.aprile 2013 n. 25.

Altavalle, 12/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Holler Monica